Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 881.
Annessione della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale «Bertazzolo» di Mantova all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato della medesima città . . . . Pag. 3762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 882.
Tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, in quello di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli . . . . Pag. 3762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 883.
Ripartizione di quindici nuovi posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1959-60 . . . . Pag. 3763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 884.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 3764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 885.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Termoli (Campobasso) Pag. 3764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 886.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale «Pitagora» di Crotone (Catanzaro). Pag. 3764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 887.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Monselice (Padova) . Pag. 3764

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1959.
Scioglimento del Consiglio comunale di Biccari. Pag. 3765

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 3765
Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 3765
Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. Pag. 3765
Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. Pag. 3765

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa «Popolare di consumo», con sede in Orciano Pisano (Pisa) . . Pag. 3766
Rettifica del decreto Ministeriale in data 6 febbraio 1958, concernente lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo «Bel Vedere», con sede in Roma. Pag. 3766
Revoca del decreto in data 28 ottobre 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo «L'Alimentaria», con sede in Roma . . . . Pag. 3766

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del rio Torbido, in comune di Genova-Struppa . . . Pag. 3766

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3766
Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . Pag. 3767
Notifica per smarrimento di titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959 . . . Pag. 3767

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . Pag. 3767

Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio: Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . Pag. 3767

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina:
Concorso per esami a quattro posti di specialista aggiunto in prova nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia . . Pag. 3768
Concorso per esami a diciassette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare. Pag. 3772

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esame a settantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella C), bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1958 . . . . Pag. 3775

Prefettura di Imperia:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958 . . . . . . Pag. 3776
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958 . . . . Pag. 3776

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 881.

Annessione della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale « Bertazzolo » di Mantova all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato della medesima città.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1512, con il quale è stato istituito in Mantova, a decorrere dal 1° ottobre 1957, un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato;

Riconosciuta la necessità di aggregare al predetto Istituto professionale la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Bertazzolo » di Mantova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Bertazzolo » di Mantova, già aggregata alla Scuola tecnica commerciale « Bertazzolo » di Mantova, è annessa, a decorrere dal 1° ottobre 1957, all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Mantova, di cui alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 94. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 882.

Tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, in quello di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1381;

Veduta la legge 3 dicembre 1957, n. 1210;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 9 febbraio 1959, concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1381, destinato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione in quello di diritto della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 97. — RELLEVA

Repertorio n 106135

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno nove del mese di febbraio in Napoli nella sede dell'Istituto universitario navale in via Acton, 38

Avanti di me dott. Gennaro Fiordiliso, notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio notarile del distretto di Napoli ed alla presenza di: prof. Simeon Giuseppe, direttore dell'Istituto universitario navale di Napoli, nato a Napoli il diciannove marzo millenovecentodue e domiciliato in Napoli, via G. Santacroce n. 15, e il dott Genna Raffaele, segretario capo del medesimo, nato a Napoli il sedici dicembre millenovecentodue, domiciliato in Napoli, via Bisignano n. 24, testimoni noti ed idonei,

si sono costituiti:

da una parte,

1) il cav. del lavoro dott ing Cenzato Giuseppe, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario navale di Napoli, in rappresentanza del medesimo, nato a Milano il venti marzo milleottocentottantadue e domiciliato in Napoli, via B. Cavallino 50;

e dall'altra,

2) l'ing. dott. Brun Stefano cav. del lavoro, nato a Salerno il dieci febbraio milleottocentottantadue, nella qualità di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta Camera di commercio, al presente atto autorizzato

con deliberazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli nella riunione della Giunta camerale, seduta n. 17 del 25 giugno 1958, che previa lettura si alliga al presente atto con lettera « A »,

3) e 4) lo stesso ing. dott. Stefano Brun, come sopra identificato, nella qualità di presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer) con sede in Napoli, via S. Giacomo, 19, ivi domiciliato per la carica,

5) prof. Serino Gaetano, nato a Rocca Piemonte il dieci settembre millenovecentotre, domiciliato in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 121, in rappresentanza della Società finanziaria marittima (Finmare), con sede in Roma alla via Barberini n. 22, ivi domiciliato per la carica, giusta deliberazione della medesima in data 19 settembre 1958, che previa lettura si alliga al presente atto con lettera « B »,

6) l'avv. Waschimps Guglielmo nato a Ischia l'undici aprile millenovecentootto, presidente del Consiglio provinciale di Napoli, in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, domiciliato per la carica alla piazza Matteotti n. 3 in Napoli, al presente atto autorizzato con deliberazione in data 20 ottobre 1958, che previa lettura si alliga al presente atto con lettera « C ».

La identità personale delle costituite parti e a me notaio personalmente certa.

Le parti tutte si richiamano ai precedenti miei rogiti in data 9 agosto 1952, relativi alla istituzione presso l'Istituto universitario navale di Napoli, con i contributi della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Amministrazione provinciale di Napoli nonchè della Finmare e dell'Isveimer di una cattedra di ruolo, in forma convenzionata, per l'insegnamento della « tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione » cattedra che è in regolare funzionamento.

E si richiamano, altresì, gli Enti contribuenti alle singole deliberazioni di autorizzazione dei rappresentanti qui costituiti e l'Istituto universitario navale, nonchè l'Isveimer rispettivamente a quelle dei propri Consigli di amministrazione in data 28 luglio 1958 per il primo, che si alliga anche essa al presente atto sotto la lettera « D » e, in data 19 giugno 1958 per il secondo, che si alliga al presente atto sotto la lettera « E », e procedono, come in tutte le cinque deliberazioni è concorde mente stabilito, alla stipulazione dell'atto di appendice per la sostituzione della materia su ricordata (tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione con il « diritto della navigazione ».

E ciò mediante l'accettazione dei patti che seguono:

Art. 1. — La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. — Alla materia di insegnamento di « tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione » presso l'Istituto universitario navale di Napoli è sostituita quella relativa al « diritto della navigazione ».

Art. 3. — Per tutta la durata di un quinquennio della presente convenzione, con decorrenza dal primo novembre 1958 l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, corrisponderà il contributo annuo di lire unmilionecinquantamila, in favore dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Art. 4. — Restano confermate tutte le altre clausole, condizioni e modalità di cui ai miei atti del 9 agosto 1952.

Art. 5. — Tutte le spese del presente atto e ogni altra conseguenziale cedono ad esclusivo carico dell'Istituto universitario navale di Napoli, il quale intende avvalersi delle esenzioni fiscali, da ogni tassa di bollo e di registro, stabilito dall'art. 55 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto del quale uno con le postille e gli allegati, in presenza dei testimoni, ho dato chiara lettura alle parti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato e sottoscritto con me notaio e testimoni in calce di questo foglio ed a margine dell'altro.

Il presente consta di due fogli di carta scritti in parte di mio pugno in parte da persona di mia fiducia su quasi sette facciate.

F.to ing. Giuseppe CENZATO - Stefano BRUN - prof. Gaetano SERINO - Guglielmo WASCHIMPS - Giuseppe SIMEON - Raffaele GENNA - notaio Gennaro FIORDILISO

Registrato in Napoli, Ufficio atti pubblici, addì 19 febbraio 1959, n. 19551, mod. I, vol. 758. — *Il direttore*. F.to Olindo FENIZIA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 883.

Ripartizione di quindici nuovi posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1959-60.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, *ratificato* con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuta l'opportunità — in vista di particolari urgenti necessità di talune cattedre appartenenti a ciascuno dei gruppi di discipline previsti dall'art. 16, terzo comma, della sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 349 — di integrare le assegnazioni di posti di ruolo di assistente disposte, con effetto dal 1° novembre 1959, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta ai centocinquanta posti di ruolo di assistente ripartiti — con effetto dal 1° novembre 1959 — con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1958, n. 1153, sono assegnati, con effetto dalla predetta data del 1° novembre 1959, n. 15 posti alle cattedre di cui appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Roma:	
cattedra di Economia politica	1
» Organizzazione internazionale	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bologna:	
cattedra di Geografia economica	1
» Merceologia	1
Università di Firenze:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Genova:	
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
» Filosofia teoretica	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Firenze:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
» Igiene	1
Università di Siena:	
cattedra di Radiologia	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	
Università di Roma:	
cattedra di Botanica	1
» Chimica generale ed inorganica con elementi di organica 2ª	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI FARMACIA	—
Università di Perugia:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Sassari:	
cattedra di Chimica organica	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Perugia:	
cattedra di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	1

Art. 2.

I quindici posti di ruolo di assistente di cui al precedente articolo, sono imputati sui contingenti da ripartire in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, negli anni accademici successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 119 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 884.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di « storia della musica » e « storia delle religioni ».

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di « storia della musica » e « storia delle religioni ».

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di « storia della musica » e « storia delle religioni ».

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n* 120 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 885.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Termoli (Campobasso).

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Termoli (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 886.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Pitagora » di Crotone (Catanzaro).

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Pitagora » di Crotone (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 86 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 887.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Monselicè (Padova).

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Monselice (Padova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n.* 87. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Biccari.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Biccari, costituito, per legge, di venti membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

Fu tuttavia possibile, allora, addivenire, sia pure con difficoltà, all'elezione del sindaco e della Giunta, mercè la costituzione di una maggioranza, quanto mai eterogenea, frutto di un compromesso che, a lungo andare, si rivelò più formale che sostanziale, talchè nel gennaio del c. a. il sindaco, non riuscendo più a trovare un minimo d'intesa per amministrare il Comune, si vide costretto a rassegnare le dimissioni dalla carica.

I contrasti in seno alle varie correnti consiliari si rivelarono tosto insanabili, tanto che dopo circa sei mesi dalle predette dimissioni il Consiglio comunale non era stato neppure convocato per la nomina del nuovo sindaco.

Pertanto, il Prefetto di Foggia, dopo aver più volte inutilmente sollecitato l'Amministrazione a provvedere al riguardo, ritenuto che non potesse più oltre differirsi, senza danno pel Comune, siffatto adempimento, di carattere essenziale ai fini del normale funzionamento dei pubblici servizi, con decreto del 15 luglio u. s., dispose due successive convocazioni dell'organo consiliare per l'elezione del sindaco.

Peraltro, poichè le relative sedute, del 23 e 25 luglio, andarono deserte per mancanza del numero legale di intervenuti, il Prefetto, allo scopo di richiamare ancora una volta il Consiglio comunale all'osservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto del 2 agosto u. s., dispose due ulteriori convocazioni dell'organo stesso.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortì gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 6 ed 8 agosto, furono nuovamente dichiarate deserte.

Il Prefetto, pertanto, considerato l'atteggiamento negativo del predetto Consiglio di fronte ad un tassativo obbligo di legge, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Biccari di fronte ad un preciso adempimento, prescritto dalla legge e fondamentale ai fini del regolare funzionamento della civica Amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente, nella specie, gli estremi dell'art. 323, sopracitato, per far luogo alla proposta misura di rigore, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Biccari ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Castelli.

Roma, addì 12 ottobre 1959

Il Ministro: SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i formali richiami del Prefetto, il Consiglio comunale di Biccari, a causa degli insanabili contrasti interni, si è dichiarato del tutto incapace di eleggere un nuovo sindaco, dopo che quello in carica si era da tempo dimesso;

Rilevato che tale carenza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, ha determinato una situazione antigiuridica, pregiudizievole degli interessi dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Biccari è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI

(5808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 186, il comune di Adrano (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5836)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registratc alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 189, il comune di Mascalucia (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5837)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 188, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.980.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5838)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 187, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5839)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in Orciano Pisano (Pisa)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1959, la Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in Orciano Pisano (Pisa), costituita con atto del notaio dott. Pietro Antoni il 25 aprile 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Dell'Aiuto Luigi.

(5779)

Rettifica del decreto Ministeriale in data 6 febbraio 1958, concernente lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Bel Vedere », con sede in Roma.

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1958 (n. ord 93), riguardante lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Bel Vedere », con sede in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 1958, deve leggersi: Società cooperativa di consumo « Bel Vivere », con sede in Lunghezza (Roma), anziche: Società cooperativa di consumo « Bel Vedere », con sede in Roma.

(5783)

Revoca del decreto in data 28 ottobre 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo « L'Alimentaria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 28 ottobre 1958 relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa di consumo « L'Alimentaria », con sede in Roma, costituita in data 28 febbraio 1947.

(5781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del rio Torbido, in comune di Genova-Struppa.

Con decreto 15 luglio 1959, n 979, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del rio Torbido, in comune di Genova-Struppa, segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n 33, di mq 1643, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 novembre 1955, in scala 1 1000, dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(5809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 27 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	654,70	655,25	655 —	655,60	654,55	654,80	655,25	654,80	654,80	655,25
Fr. Sv.	142,90	142,86	142,85	142,8225	142,85	142,89	142,8325	142,90	142,89	142,85
Kr. D.	90,07	90,06	90,07	90,07	90,05	90,08	90,06	90,10	90,08	90,08
Kr. N.	87,04	87,02	87,01	87,015	87 —	87,04	87,01	87,05	87,03	87,03
Kr. Sv.	119,93	119,92	119,92	119,93	119,92	119,90	119,92375	119,95	119,93	119,92
Fol.	164,30	164,34	164,33	164,34	164.30	164,37	164,325	164,40	164,37	164,35
Fr. B.	12,41	12,405	12,4075	12,407	12,475	12,41	12,41625	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,47	126,48	126,49	126,485	126,52	126,49	126,48	126,47	126,49	126,48
Lst.	1741,87	1741,25	1741,45	1741,50	1741,25	1741,90	1741,30	1742,10	1741,90	1741,50
Dm. occ.	148,70	148,76	148,775	148,745	148,70	148,70	148,75	148,65	148,72	148,78
Scell. Austr.	24,01	24,015	24,0175	24,01625	24,02	24,04	24,015	24,03	24,01	24,015

Media dei titoli del 27 ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	72,35
Id. 3,50 % 1902	71,20
Id. 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	94,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99.425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,825
Id. 5 % 1936	100,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,175
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	655,425
1 Franco svizzero	142,829
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	119,927
1 Fiorino olandese	164,332
1 Franco belga	12,407
100 Franchi francesi	126,482
1 Lira sterlina	1741,40
1 Marco germanico	148,747
1 Scellino austriaco	24,016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 12

Ai sensi dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'articolo 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 35220 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/7352191 al 7/7352200), cap nom di L. 50 000
» 35221 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/7352201 al 7/7352210), cap. nom » » 50 000
» 62628 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/1252541 al 7/1252560), cap nom. » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Firenze e denunciati smarriti da Maria Piacenti Bertelli, nata in Firenze il 13 agosto 1893 ed ivi domiciliata in via de' Benci num. 21

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5790)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13

In applicazione dell'art 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959:

Serie A, n. 273054 di L. 5 000 capitale nominale
» A, n. 273099 di L. 5 000 capitale nominale
» B, n. 223676 di L. 10 000 capitale nominale
» B, n. 223781 di L. 10 000 capitale nominale
» B, n. 223782 di L. 10 000 capitale nominale

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Varese alla signora Fantoni Paola, nata a Campagnano di Maccagno il 9 ottobre 1897 ed ivi domiciliata.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5789)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 21 febbraio 1959 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), in collegamento con l'ufficio telegrafico principale di Ferrara.

(5764)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni,

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. — Il sig. Alessandro Russo di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia);

2. — Il prof Pasquale Lingua è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);

3. — Il sig. Michele Petruccelli fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia (Foggia),

4. — Il sig Pasquale Falco fu Leonardo Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia);

5 — Il sig Giuseppe Caione fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia);

6. — Il dott. Carlo Caccese fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino),

7. — L'avv Matteo Renzulli di Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia);

8. — Il sig. Giuseppe Saracino di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia),

9. — Il sig Matteo Galasso fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

10. — Il sig Antonio La Monaca fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severo (Foggia);

11. — Il dott. Giovanni Salvia fu Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza);

12. — Il sig. Michele Lapolla di Giovanni Graziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza);

13 — Il dott Nicola Lauridia fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Venosa (Potenza);

14. — Il sig Francesco Lauletta fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza),

15. — Il sig Gerardo Cianci fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea di Conza (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1959

Il vice direttore generale: BINDOCCI

(5833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quattro posti di specialista aggiunto in prova nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di specialista aggiunto in prova, nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere forniti di diploma di laurea in fisica ovvero in ingegneria industriale o in una delle sue tre sottosezioni: chimica, elettrotecnica e meccanica I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico,

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione,

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

g) non aver superati i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art 4 ed ogni altra eccezione prevista dalle vigenti leggi speciali in materia;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, e ciò solo per i candidati di sesso maschile,

l) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità,

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che è in possesso, se laureato in ingegneria, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria;

6) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) che non e incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

8) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

9) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

10) che le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

11) che è di sana e robusta costituzione fisica;

12) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari, e ciò solo per i candidati di sesso maschile;

13) le eventuali condanne penali riportate;

14) se intenda avvalersi della facoltà di cui all'allegato programma di esami, circa la prova di lingue estere,

15) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negato dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine,

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose,

3) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944,

4) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I titoli di preferenza e di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2a) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta cinque giorni dalla data del dispaccio ministeriale di richiesta

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L 100, tale dichiarazione dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza *apposita attestazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla* competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante l'esibizione di apposito certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza *ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale* 14 febbraio 1946 n 27

I profughi dell'Africa italiana che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L 100

Art 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2a), entro il termine perentorio di trentacinque giorni dalla data del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

3) *diploma di laurea in fisica o in ingegneria, in originale* o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio,

4) diploma di abilitazione all'esercizio della professione, in originale o copia notarile, oppure, nei casi consentiti, certificato di abilitazione provvisoria, per i soli laureati in ingegneria,

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L 100,

6) certificato medico in bollo da L 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, da un medico provinciale, da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 6 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 6 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non rechi di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L 200

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio,

b) per i sottufficiali e militari di truppa il congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare,

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare,

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione pel servizio alle armi), la copia del foglio matricolare

I rivedibili o *riformati dalla Commissione di leva e gli* iscritti di leva (quei giovani, cioè, che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno produrre un certificato di esito di leva in bollo da L 100

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto

Non è ammesso la presentazione del foglio di congedo,

8) *certificato generale* del casellario *giudiziale* in bollo da L 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio,

b) certificato medico,

c) copia integrale dello stato di servizio

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti.

A) estratto dell'atto di nascita,

B) titolo di studio nonchè, per i laureati in ingegneria, diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei soli casi consentiti, certificato di abilitazione provvisoria;

C) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione de gli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art 9

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto

Essi avranno luogo in La Spezia od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva designare e le prove scritte si svolgeranno nel giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 10

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione,

segretario, un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art 11

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art 12.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingua estere, invece, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 13

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratiche.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e pratiche una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere data ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della Amministrazione.

Art 14

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 15

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa

Art 16

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di specialista aggiunto

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà favorevolmente conclusa

Art 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di specialista aggiunto, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 agosto 1959

p *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Registro n 33, *foglio n* 48

PROGRAMMA DI ESAMI PER SPECIALISTI FISICI

Prove scritte

a) *Lingue straniere* (durata massima 1 ora per ogni lingua).

Traduzione, non letterale, dall'inglese in italiano di un brano di argomento tecnico.

Traduzione, non letterale, dal tedesco oppure dal francese — a scelta del candidato — di un brano di argomento tecnico.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il candidato può richiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

b) *Cultura professionale* (durata massima otto ore).

La prova consisterà nella trattazione di un argomento riguardante i sottoindicati insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in fisica e della laurea in matematica e fisica: fisica sperimentale; fisica teorica; chimica fisica; spettroscopia; onde elettromagnetiche; radioattività; elettronica; istituzioni di fisica atomica; fisica dei solidi.

Prove pratiche

Le prove saranno due, da eseguirsi in due giorni distinti, e ciascuna di esse consisterà nell'esecuzione di una misura compresa tra i gruppi appresso indicati (durata otto ore per ogni singola prova):

1° *gruppo*: misura di densità; misura di deformazioni; misure di lunghezze; misure di spostamenti; misure di tempo;

2° *gruppo*: taratura di termometri, pirometri termoelettrici: misura di calori specifici; misura di temperature di cambiamento di stato;

3) *gruppo*: misura di resistività di conduttori solidi; misura di resistività di soluzioni elettrolitiche; misura di coefficienti di auto o mutua induzione; taratura di un apparecchio elettrico di misura di tensioni o correnti;

4° *gruppo*: taratura di una spettrografo; rilievo di uno spettro di assorbimento; misura di distanza focale di una lente; determinazione delle caratteristiche di un tubo elettronico; determinazione delle caratteristiche di una cella fotoelettrica.

Per la prima prova il concorrente eseguirà la misura scelta tra le due estratte a sorte fra tutti quattro i gruppi e per la seconda prova la misura scelta tra le due estratte a sorte fra i gruppi cui non appartenga la misura eseguita come prima prova.

Sarà in facoltà del candidato eseguire in ciascuna prova ambedue le misure di cui sia estratto il tema.

Per ogni misura dovrà essere redatta una breve relazione scritta con il commento sui risultati ottenuti.

Sarà consentita la consultazione di manuali fra quelli posti a tal uopo a disposizione dalla Commissione o presentati dal candidato stesso.

Prove orali

a) Argomenti concernenti le materie indicate per le prove scritte e pratiche ed in particolare discussione sull'argomento trattato nella prova scritta e sui risultati delle prove di laboratorio.

b) Nozioni sulla Costituzione della Repubblica Italiana e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 3 agosto 1959

p. *Il Ministro*: Caiati

PROGRAMMA DI ESAMI PER SPECIALISTI TECNOLOGI

Prove scritte

a) *Lingue straniere* (durata massima 1 ora per ogni lingua).

Traduzione, non letterale, dall'inglese in italiano di un brano di argomento tecnico.

Traduzione, non letterale, dal tedesco oppure dal francese — a scelta del candidato — di un brano di argomento tecnico.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il candidato può richiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

b) *Cultura professionale* (durata massima otto ore).

La prova consisterà nella trattazione di un argomento riguardante i sottoindicati insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale:

1) *Sottosezione chimica*: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; tecnologie generali; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia;

2) *Sottosezione elettrotecnica*: costruzione di macchine elettriche; elettrotecnica; impianti industriali elettrici; tecnologie generali; comunicazioni elettriche; elettronica; misure elettriche; radiotecnica;

3) *Sottosezione meccanica*: fisica tecnica; macchine; costruzione di macchine; idraulica; scienza delle costruzioni; tecnologie generali; tecnologie speciali meccaniche.

Prove pratiche

Le prove saranno due, da eseguirsi in due giorni distinti, e ciascuna di esse consisterà nell'esecuzione di una misura compresa tra i gruppi appresso indicati (durata otto ore per ogni singola prova):

1° *gruppo*: prova di trazione oppure di flessione, mediante macchina universale, con rilievo della sollecitazione al limite elastico, della sollecitazione massima e dell'allungamento a rottura; prova di resilienza con pendolo di Charpy; prova di durezza con metodo Wickers o Rockwell o Brinell;

2° *gruppo*: rilievo di temperature mediante termocoppie; rilievo della caratteristica meccanica di motori mediante il freno idraulico, oppure il freno elettrico Pasqualini, oppure la dinamo freno; rilievo di diagramma indicatore su motori a combustione interna;

3° *gruppo*: rilievo della caratteristica di eccitazione di una dinamo; rilievo della caratteristica esterna di una dinamo ad eccitazione indipendente oppure autoeccitata; prove a vuoto ed in cartoncino di un trasformatore trifase e rilievo dei parametri caratteristici; rilievo della caratteristica esterna di un alternatore;

4° *gruppo*: esame metallografico su campione già preparato della struttura normale di un acciaio al carbonio; esame di un organo meccanico che abbia dato luogo a cedimento e discussione sulle cause di rottura con riferimento a campione già preparato della struttura del metallo.

Per la prima prova il concorrente eseguirà la misura scelta tra le due estratte a sorte fra tutti quattro i gruppi e per la seconda prova la misura scelta tra le due estratte a sorte fra i gruppi cui non appartenga la misura eseguita come prima prova.

Sarà in facoltà del candidato eseguire in ciascuna prova ambedue le misure di cui sia estratto il tema.

Per ogni misura dovrà essere redatta una breve relazione scritta con il commento sui risultati ottenuti.

Sarà consentita la consultazione di manuali, a scelta e richiesta del candidato, fra quelli posti a tal uopo a disposizione dalla Commissione o presentati dal candidato stesso.

Prove orali

a) Argomenti concernenti le materie indicate per le prove scritte e pratiche ed in particolare discussione sull'argomento trattato nella prova scritta e sui risultati delle prove di laboratorio.

b) Nozioni sulla Costituzione della Repubblica Italiana e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 3 agosto 1959

p. *Il Ministro*: Caiati

(5524)

Concorso per esami a diciassette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n 17 posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,

b) essere fornito del diploma di scuola media di 2° grado o di altro titolo di studio equipollente,

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico,

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione,

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dell'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art 4,

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare,

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità,

2) la data ed il luogo di nascita,

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile:

9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n 3 del programma di esame,

14) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;

15) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine,

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra,

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 200, tale di-

chiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità ovvero il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza agli organi di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla scuola, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di essa, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi,

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100,

5) certificato medico in bollo da L 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L 200.

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio,

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare,

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare,

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L 100,

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico,

c) copia integrale dello stato di servizio

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dall'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale,

membri, due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

segretario, un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafiche una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico disegnatore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico disegnatore, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Registro n. 33, *foglio n.* 47

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Composizione italiana*: tema attinente alle materie tecniche.

2. *Matematica*: problemi: uno di aritmetica ed algebra ed uno di geometria o di trigonometria, secondo il programma della prova orale.

3. *Prova facoltativa di lingue estere*:

traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

PROVA GRAFICA

a) Disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

PROVA ORALE

A) *Matematica.*

I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero. potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi, calcolo di radicali, potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di specialità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità fra grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto. Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazione e semplificazione di espressioni algebriche, calcolo dei valori di esse per particolari valori di lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi, proprietà relative, logaritmi a base dieci, uso delle tavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana, rette angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianza dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli. Circonferenza, mutua posizione di rette e circonferenze, corde, angoli al centro ed inscritti, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Equivalenza di figure piane, proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri, poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) *Fisica e chimica.*

Movimenti dei corpi, velocità ed accelerazione, composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze, coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici. Gravità - centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato, pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrotecnica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La Pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore a dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni.

Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) *Nozioni tecniche particolari.*

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.

Navi in legno. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura, centro velico.

Navi in ferro. Scopo. Disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi, resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legname, resine, pitture, ecc.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per fasi semplici di costruzione.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori. Motrici principali, Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

D) Cenni sul testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 25 agosto 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

(5523)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esame a settantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella C), bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1958.

Le prove del concorso per esame a settantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *C*), indetto con decreto Ministeriale 4 agosto 1958, avranno luogo

per i candidati che dovranno sostenere i programmi di cui agli allegati *A* e *C* al bando di concorso presso l'aula magna dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni - viale Trastevere n. 189, Roma - nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1959, con inizio alle ore otto,

per i candidati che dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *B* al bando di concorso:

la prova scritta presso l'aula magna dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni - viale Trastevere n. 189, Roma - il giorno 18 novembre 1959, con inizio alle ore 8;

le prove pratiche presso l'Istituto d'igiene della città universitaria di Roma nei giorni 19, 20 e 21 novembre 1959, con inizio alle ore otto.

(5840)

PREFETTURA DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1959, n. 2650, col quale è stato bandito un pubblico concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella Provincia al 30 novembre 1958,

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come appresso.

Presidente:

Della Rocca dott. Saturnino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Bentivoglio dott. prof. Franco, libero docente in ostetricia e ginecologia,

Berio dott. Sergio, specialista in ostetricia e ginecologia,

Poli Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:

La Rocca dott. Mario, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Imperia, addì 15 ottobre 1959

Il prefetto PASSANNANTI

(5822)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1959, n. 2650, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti vacanti di medico condotto nella Provincia al 30 novembre 1958,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come appresso.

Presidente:

Bellelli dott. Enrico, vice prefetto vicario.

Componenti.

Trillo dott. Angelo, medico provinciale,

Giampalmo dott. prof. Vittorio, docente in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario di ruolo dello Ospedale di Imperia,

Truini dott. prof. Ferdinando, docente in patologia speciale chirurgica, primario di ruolo dell'Ospedale civile di Imperia,

Dal Bosco dott. Luigi, medico condotto.

Segretario

Amoretti dott. Renzo, consigliere di prima classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Imperia, addì 15 ottobre 1959

Il prefetto PASSANNANTI

(5821)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.